

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 08 novembre 2017

Deliberazione n. 2017/28/379

Oggetto: Presa d'atto Sentenza n. 426/2017 del Giudice di Pace di Cervinara dell'08 settembre 2016 depositata il 29 settembre 2017 relativa alla causa civile R.G. n. 1521/2012 Consorzio ASI di Avellino c/ omissis Liquidazione danni omissis e competenze professionali Avvocati Giacomo Buonanno, Pasquale Moscato e Francesco Castellano.

L'anno duemiladiciassette il giorno 08 del mese di novembre alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, dott.ssa Roberta Giordano.



IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO CHE

- in data 20 settembre 2012, veniva notificato al Consorzio ASI di Avellino un atto (*acquisito al protocollo consortile n. 2241 il giorno 24 settembre 2017*) con il quale gli Avv.ti Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato, legali del omissis quale genitore esercente la potestà parentale sul minore omissis citavano il Consorzio a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Cervinara (Av) il giorno 10.12.2012, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla bicicletta da corsa "Bianchi C2C" di proprietà del minore, a causa di un sinistro stradale verificatosi in data 15 maggio 2011, ore 09.00 circa, in località Rotondi (Av) – S.P. – ASI in direzione S. Martino Valle Caudina;
- con Determinazione n. 54/2012, del 29 novembre 2012, il Presidente incaricava l'Avv. Francesco Castellano di rappresentare e difendere il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino innanzi al Giudice di Pace di Cervinara (Av) nel giudizio suddetto;

CONSIDERATO CHE con Sentenza n. 426/2017, dell'08 settembre 2016 depositata il 29 settembre 2017, il Giudice di Pace di Cervinara (Av), definiva il giudizio suddetto e statuiva:

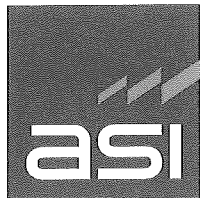
- ❖ *"accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto Consorzio ASI, in persona del L.r. p.t., al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni a cose della somma di € 1.900,00, giusta causale di cui motiva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al di del soddisfo, il tutto nei limiti di competenza per valore del giudice adito";*
- ❖ *"condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in € 1.696,00 di cui € 250,00 per spese, ed € 1.446,00 per compensi, aumentati ex art. 4 comma 8 del D.M.G. n. 55/2014, in favore degli avvocati difensori, antistatali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge";*

VISTA la nota del 02 ottobre 2017, acquisita al protocollo consortile n. 4212, il giorno 09 ottobre 2017, con la quale l'Avvocato Francesco Castellano comunicava al Consorzio ASI della Provincia di Avellino la Sentenza suddetta e trasmetteva la pro forma di fattura relativa alle spese ed onorario relative al giudizio in questione pari ad € 1.532,08, di cui € 1.050,00 per compenso professionale, € 157,50 per spese generali (15%), € 48,30 per CPA (4%) ed € 276,28 per IVA (22%), al lordo della ritenuta di legge, e di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti;

CONSIDERATO CHE

- con la medesima nota l'Avv. Francesco Castellano comunicava inoltre che *"come emerge in maniera chiara anche dall'esame della sola parte di Sentenza riportata subito prima deò "P.Q.M.", il Giudice di Pace, a fondamento della propria decisione, riporta argomentazioni afferenti a danni riportati da una 2autovettura immatricolata nell'anno 1998". Come è noto l'attore ha agito onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla bicicletta di sua proprietà a seguito di una caduta causata, a suo dire, da una buca presente sul manto stradale di una arteria asseritamente di proprietà ASI. Di talchè, anche soltanto per l'errore marchiano in cui è incorso il Giudice di Pace, sarebbe opportuno interporre impugnazione (con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo) avverso la pronuncia in commento";*
- non ritiene opportuno procedere ad instaurare ulteriore giudizio di impugnazione della Sentenza suddetta;

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere a prendere atto della Sentenza n. 426/2017 dell'08 settembre 2016, depositata il 29 settembre 2017 relativa alla causa civile R.G. n. 1521/2012, con la quale il Giudice di Pace di Cervinara (Av), ha definito il giudizio in questione e procedere alla relativa liquidazione dei danni in favore dell'attore ed al pagamento delle spese di giudizio in favore degli avvocatiti antistatari, nonché al saldo di tutte le spese ed onorari di lite, in favore dell'avv. Francesco Castellano per l'importo indicato nel preavviso di fattura di cui alla nota suddetta ed al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cervinara (Av) n. 426/2017 dell'08 settembre 2016, depositata il 29 settembre 2017 relativa alla causa civile R.G. n. 1521/2012 promossa dal omissis nei confronti del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino;
- 3) Di non procedere ad instaurare ulteriore giudizio di impugnazione della Sentenza suddetta;
- 4) Liquidare e pagare in favore del omissis a titolo di risarcimento danni a cose la somma di € 1.900,00, giusta causale di cui motiva, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al di del soddisfo, di cui alla Sentenza in premessa;
- 5) Liquidare e pagare in favore degli Avv.ti antistatari, Giacomo Buonanno e Pasquale Moscato, previa esibizione della fattura, a saldo di ogni loro avere per il giudizio in questione, la somma di € 1.696,00 di cui € 250,00 per spese ed € 1.446,00 per compenso professionale, aumentati ex art. 4, comma 8 del D.M.G. n. 55/2014, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, di cui alla Sentenza in premessa;
- 6) Liquidare e pagare in favore dell'Avv. Francesco Castellano, previa esibizione della fattura, a saldo di ogni suo avere per la prestazione professionale di cui in premessa, la somma di € 1.532,08, di cui € 1.050,00 per compenso professionale, € 157,50 per spese generali (15%), € 48,30 per CPA (4%) ed € 276,28 per IVA (22%), come da preavviso di fattura inoltrato con nota del 02 ottobre 2017, acquisita al protocollo consortile n. 4212, il giorno 09 ottobre 2017, e di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti;
- 7) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

